



Avviso per l'erogazione di contributi per inserimento in struttura di adulti non autosufficienti.

1. Requisiti e determinazione del contributo

Sono destinatari del contributo per l'inserimento in struttura gli adulti non autosufficienti, come meglio indicato all'art. 3 e all'art 4.6 del regolamento per l'erogazione di contributi economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.10.2021, in condizioni di disagio economico ed inseriti in strutture protette e socio-sanitarie, anche a carattere riabilitativo, con atto dell' U.V.T.

Il contributo potrà essere concesso in presenza delle seguenti condizioni:

- Il Valore dell'**ISEE Ordinario del nucleo familiare deve essere uguale o inferiore ad € 20.000;**
- La retta a carico del cittadino sia di importo superiore alle risorse mensili (dimostate attraverso la dichiarazione dei redditi) di cui lo stesso dispone al netto delle quota per le spese personali (esempio: se il reddito mensile medio è di Euro 1.800,00, con un budget di spesa personale di Euro 200,00, le risorse disponibili per pagare la retta ammontano a Euro 1.600,00; quindi se la retta è inferiore a Euro 1.600,00 non è dovuta alcuna contribuzione mentre se la retta è superiore viene concesso un contributo pari alla differenza tra le risorse disponibili e il costo della retta).

L'importo del contributo a carico dell'Ente è pari alla differenza fra l'importo della retta dovuta alla struttura e il reddito disponibile che è dato dal reddito totale percepito meno la quota per le spese personali.

Concorrono a costituire il **reddito totale** tutti i redditi IRPEF e le seguenti ulteriori ed eventuali entrate non soggette ad IRPEF:

- Indennità di accompagnamento
- Assegno di invalidità civile
- Rendite INAIL-INPS o di altro ente
- Pensioni per ciechi e per sordomuti
- Pensione e/o assegno sociale

L'importo per le **spese personali** è pari al 20% del reddito totale e comunque non inferiore ad € 200,00 al mese (€ 2.400,00 annua) tale da consentire al beneficiario la copertura delle piccole spese personali (Borsellino).

I cittadini che usufruiscono del contributo devono procedere mensilmente al pagamento della retta;



L'Ente provvederà al rimborso della quota stabilita previa presentazione di fattura quietanzata entro i 15 giorni successivi al pagamento della stessa. La mancata e puntuale presentazione delle fatture quietanzate entro l'anno determinerà la decadenza della contribuzione per l'anno successivo.

2. Erogazione del contributo – mantenimento beneficio e nuove istanze

Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio annualmente si provvederà in via prioritaria a garantire continuità degli interventi in atto al **31 dicembre** dell'anno precedente, salvo programmazione di interventi alternativi (ritornare a casa, assistenza domiciliare, etc. se concretamente realizzabili).

Al fine di mantenere il beneficio è necessario presentare entro il mese di **MARZO** l'ISEE ordinario del nucleo familiare e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di tutti i redditi IRPEF e di ulteriori eventuali entrate non soggette ad IRPEF come indicato precedentemente

Le Nuove ISTANZE dovranno essere presentate entro il mese **di MARZO**, e verranno valutate, sino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie, dando precedenza alle persone adulte prive di nucleo familiare; qualora dovessero residuare risorse ulteriori le istanze verranno valutate in ordine di ISEE Ordinario (presentato per l'accesso), dando priorità all'ISSE più basso.

A corredo dell'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- Autorizzazione rilasciata dall' UVT della ASL, dalla quale si dichiara, a seguito di valutazione multidisciplinare, l'idoneità del cittadino all'inserimento presso una comunità Integrata o RSA;
- Certificazione dell'invalidità civile e accompagnamento oppure persona con disabilità con riconoscimento di portatore di handicap ai sensi della legge 104/92;
- Dichiarazione di tutti i redditi, e le seguenti ulteriori ed eventuali entrate non soggette ad IRPEF, dalla quale si accerta che la persona non è in grado di sostenere le spese per il pagamento della retta:
 - indennità di accompagnamento
 - assegno di invalidità civile
 - rendite INAIL-INPS o di altro ente
 - pensioni per ciechi e per sordomuti
 - pensione e/o assegno sociale

Si specifica inoltre che i cittadini possono presentare istanza in ogni momento dell'anno ma le stesse verranno valutate in base alle risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili.

Al fine di evitare morosità e garantire continuità di assistenza ai beneficiari è prevista la liquidazione a favore del soggetto beneficiario del contributo, con delega al pagamento a



favore della Struttura Ospitante, in presenza delle seguenti condizioni:

- Il beneficiario si trovi nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi, a causa di una menomazione fisica o psichica (ai sensi della L. 6/2004) e sia stata attivata la procedura di nomina di Amministratore di Sostegno, su istanza dei Servizi competenti ai sensi dell'articolo 406 comma 3 del codice civile, o su istanza degli altri soggetti che possono presentare ricorso ai sensi degli artt. 406 e 417 del Codice Civile;
- Il beneficiario per cause di forza maggiore ha difficoltà oggettive che impediscono di attingere alle risorse del patrimonio mobiliare e ostacolano l'acquisizione e l'utilizzo del contributo, per indisponibilità di rapporto finanziario idoneo ai fini della liquidazione o per impossibilità oggettiva della persona beneficiaria di effettuare il versamento del contributo alla struttura, in assenza di persona in possesso di idonea delega a operare sul suo conto;
- Delega scritta del beneficiario con accettazione da parte della struttura, ad eccezione delle persone che si trovino nella condizione di incapacità d'intendere e di volere ai sensi dell'art. 428 c.c.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Sociale

Dott.ssa Annalisa Porru